

della *necessità del padrone*, essa rimane ringiovanita proprio da questa necessità; essendo indispensabile un proprietario, che non è quello vero e proprio; che non è il servizio pubblico (demanio); che non è l'interesse economico dello Stato (patrimonio): che non è una preparazione della proprietà (il possesso usucapibile); è quell'altro che un'esigenza di rapporti sociali, onde si penetra il legislatore, dichiara proprietario per legge. L'occupazione non è il *diritto naturale* di un atto di preda che la legge mantenga come una sopravvivenza; ma un diritto che la legge crea, un'autorizzazione o concessione che la legge dà, e la cui giustificazione è soltanto di diritto obiettivo, che qui opera originariamente, come creazione, non come riconoscimento di un diritto subiettivo, del quale la legge sia soltanto dichiarativa (il diritto comune di proprietà): (1). Un acquisto per legge.

Nella nave abbandonata e nei recuperi di salvataggio quel diritto all'ottavo, al terzo s'informerebbe a questo diritto di occupazione così concepito, ad un acquisto per legge.

Sotto un punto di vista astratto potrebbe parere difficile sostenere la continuazione del diritto di proprietà precedente proprietario nello avvenimento compiutosi dal naufragio distruttore. Dove non c'è più il potere di godimento e disposizione, che è inerente alla realtà del diritto proprietario, non c'è più questo diritto. Questa concezione

---

(1) Per quanto in forma generale si possa dire: che ogni diritto subiettivo viene dalla legge, è indiscutibile la differenza di diritti che nascano per creazione sua; e questa differenza è *in rerum natura*. Rinnegarla, e concepire tutti i diritti come concessione dello Stato è un fraintendere la funzione della legge. Il diritto di proprietà è sempre fondamentale, e la legge può regolarne i rapporti di solidarietà sociale: il diritto di occupazione è una creazione della legge.